

Codice A1419A

D.D. 22 ottobre 2021, n. 1593

"ANFFAS ONLUS DI SAVIGLIANO" con sede in Savigliano (CN). Presa d'atto modifica dello Statuto e approvazione di un nuovo Statuto.



ATTO DD 1593/A1419A/2021

DEL 22/10/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: “ANFFAS ONLUS DI SAVIGLIANO” con sede in Savigliano (CN). Presa d’atto modifica dello Statuto e approvazione di un nuovo Statuto.

Premesso che:

con nota del 15.12.2020 acquisita al prot. n. 40689 del 17.12.2020 è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto della “ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA’ INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE DI SAVIGLIANO” siglabile “ANFFAS ONLUS DI SAVIGLIANO”, con sede in Savigliano, via Mussa, 16;

l’Associazione medesima risulta essere stata iscritta in data 06.04.2006 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 683;

l’Associazione “ANFFAS ONLUS DI SAVIGLIANO”, ha deliberato l’approvazione un nuovo testo dello Statuto per adeguarlo al D.Lgs 117/2017, e ha deliberato l’approvazione un nuovo Statuto che diverrà efficace dopo l’iscrizione dell’Associazione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), come da atto rep. n. 36708 del 22.10.2020, registrato a Cuneo il 29.10.2020 al n. 19387, a rogito del dott. Michele TESTA, notaio in Busca;

considerato che, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, fino all’operatività del Registro Unico del Terzo Settore continueranno ad applicarsi le norme previgenti;

considerato altresì che per le ONLUS – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale disciplinate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, le disposizioni in materia fiscale si applicheranno agli enti iscritti nel R.U.N.T.S. a decorrere dal termine previsto dall’art. 104 comma 2 del citato D.Lgs.

117/2017;

preso atto che, allorquando sarà operativo il Registro unico del terzo settore, la denominazione dell'Associazione sarà mutata in "ANFFAS DI SAVIGLIANO – ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO" integrata dall'acronimo ETS o, nel caso di iscrizione alla sezione delle Associazioni di Promozione Sociale, dall'acronimo APS;

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 16 del D.lgs n. 29/93
- articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

-di prendere atto delle modifiche dello Statuto della "ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE DI SAVIGLIANO", con sede in Savigliano (CN), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

-di iscrivere nel Registro Regionale delle persone giuridiche il nuovo testo dello Statuto;

-di dare atto che il nuovo ulteriore Statuto già approvato, che diventerà efficace solo dopo l'iscrizione dell'Associazione al R.U.N.T.S., sarà esaminato ed eventualmente iscritto nel registro Registro Regionale delle persone giuridiche, ad avvenuta iscrizione dell'organizzazione di cui trattasi nel medesimo Registro unico del terzo Settore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente , in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

STATUTO

dell'Associazione di Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o

Relazionale di Savigliano"

Titolo primo: Sede, fini risorse economiche

Articolo 1- Costituzione

È costituita l'Associazione di Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale di Savigliano" in breve denominabile anche "ANFFAS ONLUS di Savigliano".

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare tale denominazione in qualsiasi rapporto con i terzi.

L'Associazione è un ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura ANFFAS ONLUS come determinato nell'atto costitutivo e nello Statuto dell'ANFFAS ONLUS, ente con personalità giuridica giusto DPR 18 dicembre 1964 n.1542, così come modificato in data 25 - 26 novembre 2000, depositato al numero 8177/1803 degli atti del repertorio presso il notaio Susanna Operamolla ed iscritto in data 16 maggio 2001 nel registro delle persone giuridiche con autorizzazione della Prefettura di Roma protocollo numero 266/76/2001 set.1AURPG ufficio Regionale del pubblico Registro.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Savigliano, provincia di Cuneo, ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Piemonte.

La sede legale può essere trasferita in altro comune solo con una delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, e ciò comporterà modifica dell'attuale Statuto.

Il Consiglio Direttivo, può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica dello Statuto; gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Articolo 3 - Finalità e attività

L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e svolge in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazione di disabilità intellettuale e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo

5 del D.Lgs 117/2017;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo

5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n.

112/2017;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse

	le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi	
	di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007,	
	n. 244;	
	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità orga-	
	nizzata.	
	L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come	
	secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con ap-	
	posito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo	
	quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Confor-	
	memente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigen-	
	za della disciplina sulle Onlus, le attività secondarie e strumentali potranno svolger-	
	si solo se connesse alle attività principali.	
	L'Associazione persegue il proprio scopo anche attraverso lo sviluppo di attività at-	
	te a:	
	a) assimilare e attuare tutti i principi e contenuti sanciti dalla convenzione Onu sui	
	diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato italiano con legge il numero	
	18/2009;	
	b) stabilire e mantenere i rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali con	
	i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo	
	primario degli organismi regionali di cui all'articolo 19 dello Statuto di ANFFAS Na-	
	zionale;	
	c) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito legislativo amministrati-	
	vo giudiziario a tutela della categoria e/o dei singoli disabili e delle loro famiglie;	
	d) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la ria-	
	abilitazione sulla disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni u-	

	tile informazione, anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per	
	rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;	
	e) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale in particolare l'in-	
	clusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel pro-	
	prio contesto sociale nel mondo del lavoro, attraverso il percorso di presa in carico;	
	f) promuovere e concorrere alla formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di	
	operatori e docenti di ogni ordine e grado;	
	g) formare persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività istituziona-	
	li svolte dall'Associazione;	
	h) promuovere, costituire, amministrare e gestire strutture e servizi: abilitativi, ria-	
	bilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali,	
	formativi, socio-educativi, sportivi-ludico/motori - pre-promozionali e pre-sportivi,	
	centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali ed ogni altra attività connes-	
	sa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto. Ciò può avvenire anche attraver-	
	so la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a ri-	
	spondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle	
	loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e	
	non privato;	
	i) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali e mediatici per la pub-	
	blicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;	
	j) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e ci-	
	vili dei cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, da	
	solli non sanno non possono rappresentarsi.	
	Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere	
	tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione	

di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, non che l'alienazione di beni immobili e mobili sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

Articolo 4 - Obblighi connessi all'appartenenza all'ANFFAS ONLUS

Le attività di cui all'articolo tre vengono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite dall'ANFFAS Nazionale.

L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi per le attività regionali agli organismi regionali rappresentativi delle associazioni locali socie e sovra regionali ad ANFFAS ONLUS Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

L'esercizio dell'attività deve essere effettuato attraverso l'utilizzazione del marchio ANFFAS, così come disposto dall'articolo 4-bis dello Statuto dell'ANFFAS Nazionale, registrato il 22 febbraio 2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al numero 00897458. Nell'eventualità di esclusione o recesso da socio di ANFFAS ONLUS il diritto all'utilizzo del marchio cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni segno distintivo e/o identificativo.

L'Associazione si obbliga all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali dell'ANFFAS Nazionale, nonché a garanzia primaria degli utenti a:

- 1) adottare una carta dei servizi, conforme allo schema tipo predisposto da ANFFAS ONLUS, comprensiva dei livelli minimi di qualità;
- 2) redigere il bilancio nei modi nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da ANFFAS ONLUS;
- 3) certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la

somma di euro 516.457,00 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantesette e centesimi zero) attraverso la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno 1 (un) revisore legale iscritto nel relativo albo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 19 del presente Statuto

4) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad ANFFAS ONLUS Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte dell'unitaria struttura ANFFAS aventi forma di ONLUS;

5) costituire, aderire e partecipare agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie del territorio della Regione di riferimento;

6) inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati accreditati e secondo il Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori (CCNL) ANFFAS Nazionale;

7) fornire ad ANFFAS ONLUS Nazionale l'elenco degli autonomi enti promananti e/o collegati, aggiornandolo ogni anno;

8) versare annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, gruppi ed associazioni sportive, eccetera e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi, utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. Per tali enti, anche ai fini della richiesta dell'attribuzione del marchio, si applica quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento generale di ANFFAS Nazionale.

Articolo 5 - Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,

entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:

- quote sociali;
- contributi degli associati;
- contributo di privati;
- contributi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e di enti e/o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e/o connesse, nei limiti di cui al D. Lgs 460/97.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di recesso, di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Titolo secondo: Associati

Articolo 6 - Associati

Gli associati si distinguono in:

Ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ed i tutori, curatori ed amministratori di sostegno di disabili intellettivi e/o relazionali, verso cui l'attività dell'Associazione rivolta, in numero non superiore a 3 (tre) per ogni disabile.

La qualifica di associato ordinario non viene meno con il decesso del disabile.

Amici:

sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno.

Onorari:

sono associati onorari coloro che abbiano contribuito in misura rilevante alle attività e alle finalità dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno 2 (due) Associati. Gli associati onorari non versano la quota associativa e non hanno diritto di voto in Assemblea.

L'attività istituzionale e associativa dell'associato è svolta in base al principio della solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.

Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inseri-

		mento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo
		13.
		Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione
		deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.
		La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni
		e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte
		dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associa-
		ti. ⁷
		La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comuni-
		cata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.
		Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di am-
		missione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci
		l'Assemblea.
		Tutti gli associati ordinari ed amici sono tenuti al pagamento di una identica quota
		annuale deliberata dall'Assemblea, da versarsi con le modalità previste dal Consi-
		glio Direttivo.
		Il diritto di voto all'Assemblea spetta a tutti gli associati ordinari ed amici, in regola
		con il pagamento della quota associativa.
		Gli associati hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con piena
		parità e non è ammessa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.
		Gli associati hanno il diritto ad eleggere gli organi amministrativi dell'Associazione e
		ad essere informati sulle attività della stessa.
		Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motiva-
		ta richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro trenta giorni dalla
		presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

Gli associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Ad ogni associato all'atto dell'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale su modello unificato predisposto dall'ANFFAS Nazionale.

Articolo 7 - Cessazione della qualità di associato

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- per decesso;
- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi (2/3) dei Consiglieri in carica, per i seguenti casi:
 - in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei (6) mesi dell'anno in corso;
 - in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali gravi all'Associazione stessa o per inadempienza grave agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello Statuto, e degli eventuali regolamenti e per gravi e comprovati motivi.

Il provvedimento di esclusione deve essere sottoposto a ratifica da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'associato di ricorrere al Collegio Arbitrale entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dello stesso.

Titolo terzo: Organi sociali

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il collegio sindacale;

- l'organo di revisione legale;

- il Collegio Arbitrale

Articolo 9 - Cariche sociali

Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Sindaco e Revisore Legale alla quale possono accedere anche non associati.

La carica sociale, ove attribuita ad un associato, è sempre ricoperta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il mandato di ogni carica elettiva presente negli organi statutari, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del regolamento e nel rispetto dell'articolo 2391 Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre (3) riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo, quelle concernenti la designazione, l'elezione, o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

Articolo 10 - Assemblee: convocazioni

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo all'interno del territorio della provincia secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due (2) volte l'anno, entro il 30 (trenta) aprile, o in funzione di quanto previsto dalle leggi al momento vigenti, dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del

rendiconto ed entro il 30 (trenta) novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo.

Le assemblee sono convocate, in ogni caso qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale effettuato a mezzo lettera o altro mezzo idoneo legalmente valido, almeno dieci (10) giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 11 - Assemblee: quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi (2/3) degli associati e in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.

Le assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti e rappresentati.

Per le delibere di cui al punto a) del successivo articolo 12, è necessaria la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei voti degli associati presenti e rappresentati; per la delibera di cui al punto b) del successivo articolo 12, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche sociali.

Articolo 12 - Assemblee: poteri

L'Assemblea ordinaria:

1) elegge e revoca il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;

2) definisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'articolo 13;

3) elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;

4) delibera sul bilancio preventivo, sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti;

5) approva, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente, il bilancio di esercizio;

6) elegge e revoca il Collegio sindacale, al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ed i componenti di propria spettanza del Collegio Arbitrale;

7) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

8) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 19 del presente statuto;

9) stabilisce l'importo delle quote associative annuali su proposta del Consiglio Direttivo;

10) elegge il rappresentante degli associati all'Assemblea dell'associazione ANFFAS

Nazionale con le modalità definite nel regolamento;

11) delibera l'adozione della carta dei servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità dello schema predisposto dall'ANFFAS Nazionale;

12) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria;

13) delibera sull'impugnazione del rigetto da parte del Consiglio direttivo dell'ammissione all'Associazione.

L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modifiche statutarie;

b) delibera sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto al successivo articolo 22.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su designazione della maggioranza degli associati, aventi diritto di voto.

Il Presidente dell'Assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre (3) scrutatori allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo: composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9) membri (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente.

I membri eletti hanno il diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

	Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori Le-	
	gali.	
	Sono ammessi a partecipare, anche eventualmente indicando un loro delegato,	
	senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo:	
	- i coordinatori delle commissioni di lavoro;	
	- qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia sta-	
	ta invitata dal Presidente.	
	I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibi-	
	li. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il vice-Presidente, il segretario ed il te-	
	soriere. Le cariche di segretario e tesoriere possono essere cumulabili tra loro.	
	Articolo 14 - Consiglio Direttivo: funzionamento	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o	
	su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo so-	
	no tenute presso la sede dell'Associazione in altro luogo indicato nell'avviso di con-	
	vocazione.	
	Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altro	
	mezzo idoneo legalmente valido, da inviarsi consiglieri almeno 5 (cinque) giorni pri-	
	ma della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare,	
	del luogo e della data in cui si terrà la riunione.	
	Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da farsi almeno 24 (venti-	
	quattro) ore prima della riunione.	
	Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi	
	membri. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della	
	maggioranza degli aventi diritto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	Il consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali pos-	

sano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.

Articolo 15 - Consiglio Direttivo: poteri

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto associativo, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, questi ultimi limitatamente ad enti aventi la qualifica di ONLUS, onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie. Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa che non siano dalla legge dallo Statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, ai consiglieri, agli associati o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.

I regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e successivamente all'eventuale approvazione, comunicati agli associati con idonei mezzi.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve esaminare il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi e ne elegge i coordinatori. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro-tempore nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli enti di iniziativa dell'Associazione e designare i rappresentanti in altri enti o organismi i cui fini sia-

no utili alla promozione e alla tutela degli interessi associativi.

Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 16 - Consiglio Direttivo: decadenza del consigliere

A sostituire consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa provvede il Consiglio Direttivo per chiamata dei non eletti, in ordine di votazione; in mancanza di non eletti il Consiglio Direttivo provvede per cooptazione.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

Se viene meno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri eletti dall'Assemblea decade l'intero Consiglio e va convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa per:

1) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;

2) scadenza del mandato;

3) decesso;

4) decadenza per mancata partecipazione ad almeno tre consigli consecutivi senza giustificato motivo;

5) esclusione, deliberata dai due terzi (2/3) dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello Statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie come danno sociale.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al consigliere di ricorrere al Collegio Arbitrale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.

Articolo 17 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie, provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio.

Il Presidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice-Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Articolo 18 - Collegio sindacale

Al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'assemblea elegge Il Collegio Sindacale, che si compone di tre (3) membri effettivi, di cui almeno uno iscritto al registro dei Revisori legali.

Nella prima riunione dopo l'elezione deve essere eletto il Presidente.

L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da non associati.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate dal presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I sindaci partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del bilancio di esercizio.

I sindaci possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo.

Il Collegio sindacale esercita i compiti ed i poteri previsti per l'organo di controllo dall'articolo 30 del decreto 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 19 – Organo di revisione legale

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale è esercitata dal Collegio di cui la precedente articolo se tutti i suoi componenti sono iscritti al registro dei revisori legali .

Se i componenti del Collegio di cui al precedente articolo non sono iscritti tutti al registro dei revisori legali, la revisione legale sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta al registro dei revisori legali nominata dall'Assemblea

Articolo 20 - Collegio Arbitrale

Tutte le controversie che possono formare oggetto di compromesso, che dovessero insorgere in tema di validità, di interpretazione o esecuzione del presente Statuto e dei regolamenti eventualmente adottati, saranno deferite, su iniziativa di una o dell'altra parte, ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, uno dei quali nominato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due.

La parte che vorrà promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, con lettera raccomandata R.R., entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'insorgere della controversia, tale volontà ed il nome del proprio arbitro.

L'altra parte entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà a sua volta con lettera raccomandata R.R. il nome dell'arbitro prescelto.

I due arbitri nominati dalle parti designeranno il terzo che presiederà il Collegio.

Ove una delle parti non provveda alla nomina dell'arbitro di sua competenza o i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la designazione del terzo, provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio dove ha sede l'Associazione, su richiesta di una delle parti.

L'arbitrato sarà irrituale e secondo equità.

Il Collegio Arbitrale emetterà le proprie determinazioni senza formalità di procedura ma nel rispetto del principio del contraddittorio.

Le decisioni del Collegio Arbitrale sono inappellabili.

Titolo quarto: Norme amministrative

Articolo 21 - Bilancio e avanzi di gestione

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In conformità alla normativa vigente, all'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altro soggetto giuridico, avente forma di ONLUS, parte dell'unitaria struttura ANFFAS.

Articolo 22 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (trentuno dicembre duemilacent).

Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 23 - Scioglimento

	<p>Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria.</p>	
	<p>L'avviso dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione</p>	
	<p>deve essere inviato con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione. La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata</p>	
	<p>col voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati.</p>	
	<p>Copia della convocazione dell'Assemblea straordinaria, riunita per lo scioglimento</p>	
	<p>dell'Associazione, deve essere inoltrato altresì ad ANFFAS ONLUS Nazionale ed</p>	
	<p>all'organismo regionale ANFFAS di appartenenza.</p>	
	<p>In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di</p>	
	<p>tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti all'ANFFAS Nazionale ONLUS o ad uno o</p>	
	<p>più dei diversi enti facenti parte dell'unitaria struttura ANFFAS aventi forma di ON-</p>	
	<p>LUS, sentito il parere dell'autorità di controllo di cui all'articolo 3 comma 189 e suc-</p>	
	<p>cessivi della Legge 662 /96.</p>	
	<p>Articolo 24 - Norme di rinvio</p>	
	<p>Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leg-</p>	
	<p>gi vigenti in materia di enti associativi con o senza personalità giuridica e di ONLUS.</p>	
	<p>Articolo 25 - Efficacia dello statuto e norma transitoria di attuazione</p>	
	<p>Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specifi-</p>	
	<p>catamente all'iscrizione nel registro unico del terzo settore dell'Associazione.</p>	
	<p>Alla data d'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale degli enti di ter-</p>	
	<p>zo settore, il presente statuto cessa la sua efficacia e viene integralmente sostituito</p>	
	<p>dal nuovo testo statutario, approvato dall'Assemblea dell'Associazione.</p>	
	<p>Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore e conseguente</p>	
	<p>entrata in vigore del nuovo testo statutario si continuerà a seguire la disciplina del-</p>	

le Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.